COMUNE DI DIPIGNANO

Provincia di Cosenza **Regione Calabria**

Via XXIV Maggio 87045 - Tel. 0984/621006 – Fax 0984/621348 - P.IVA 02297690782 e-mail: protocollo@comunedidipignano.it

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED INTRASPORTABILI

Regolamento Consiliare

Delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 17/05/2012



INDICE

I	Legge di riferimento	Pag. 3
II	Finalità del Servizio	Pag. 5
III	Area territoriale	Pag. 5
IV	Organizzazione	Pag. 5
V	Norme di comportamento	Pag. 6
VI	Destinatari del Servizio	Pag. 7
VII	Procedimento Amministrativo	Pag. 7
VIII	Modalità di formulazione della Graduatoria	Pag. 8
IX	Tariffe e modalità di partecipazione	Pag. 8
X	Sospensione del Servizio	Pag. 9
XI	Entrata in vigore	Pag. 9

Legge di riferimento

Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate." (Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)*

8. Inserimento ed integrazione sociale. - 1. L'inserimento e l'integrazione sociale della persona handicappata si realizzano mediante:

a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria a domicilio, di aiuto domestico e di tipo economico ai sensi della normativa vigente, a sostegno della persona handicappata e del nucleo familiare in cui è inserita;

b) servizi di aiuto personale alla persona handicappata in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale;

c) interventi diretti ad assicurare l'accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;
d) provvedimenti che rendano effettivi il diritto all'informazione e il diritto allo studio della persona handicappata, con particolare riferimento alle dotazioni didattiche e tecniche, ai programmi, a linguaggi specializzati, alle prove di valutazione e alla disponibilità di personale appositamente qualificato, docente e non docente;

e) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
f) misure atte a favorire la piena integrazione nel mondo del lavoro, in forma individuale o associata, e la tutela del posto di lavoro anche attraverso incentivi diversificati;

g) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico e privato e la organizzazione di trasporti specifici;

h) affidamenti e inserimenti presso persone e nuclei familiari;

i) organizzazione e sostegno di comunità alloggio, case-famiglia e analoghi servizi residenziali inseriti nei centri abitati per favorire la deistituzionalizzazione e per assicurare alla persona handicappata, priva anche temporaneamente di una idonea sistemazione familiare, naturale o affidataria, un ambiente di vita adeguato;

l) istituzione o adattamento di centri socioriabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente handicappate, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, e le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa. Gli standard dei centri socio-riabilitativi sono definiti dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

m) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità ed in coerenza con l'azione della scuola.

9. Servizio di aiuto personale. - 1. Il servizio di aiuto personale, che può essere istituito dai comuni o dalle unità sanitarie locali nei limiti delle proprie ordinarie risorse di bilancio, è diretto ai cittadini in temporanea o permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei cittadini stessi, e comprende il servizio di interpretariato per i cittadini non udenti.

2. Il servizio di aiuto personale è integrato con gli altri servizi sanitari e socio-assistenziali esistenti sul territorio e può avvalersi dell'opera aggiuntiva di:

a) coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, che ne facciano richiesta;

b) cittadini di età superiore ai diciotto anni che facciano richiesta di prestare attività volontaria; c) organizzazioni di volontariato.

3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.

4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

26. Mobilità e trasporti collettivi. - 1. Le regioni disciplinano le modalità con le quali i comuni dispongono gli interventi per consentire alle persone handicappate la possibilità di muoversi liberamente sul territorio, usufruendo, alle stesse condizioni degli altri cittadini, dei servizi di trasporto collettivo appositamente adattati o di servizi alternativi.

2. I comuni assicurano, nell'ambito delle proprie ordinarie risorse di bilancio, modalità di trasporto individuali per le persone handicappate non in grado di servirsi dei mezzi pubblici.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni elaborano, nell'ambito dei piani regionali di trasporto e dei piani di adeguamento delle infrastrutture urbane, piani di mobilità delle persone handicappate da attuare anche mediante la conclusione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. I suddetti piani prevedono servizi alternativi per le zone non coperte dai servizi di trasporto collettivo. Fino alla completa attuazione dei piani, le regioni e gli enti locali assicurano i servizi già istituiti. I piani di mobilità delle persone handicappate predisposti dalle regioni sono coordinati con i piani di trasporto predisposti dai comuni.

4. Una quota non inferiore all'1 per cento dell'ammontare dei mutui autorizzati a favore dell'Ente ferrovie dello Stato è destinata agli interventi per l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture edilizie e nel materiale rotabile appartenenti all'Ente medesimo, attraverso capitolati d'appalto formati sulla base dell'articolo 20 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei trasporti provvede alla omologazione di almeno un prototipo di autobus urbano ed extraurbano, di taxi, di vagone ferroviario, conformemente alle finalità della presente legge.

6. Sulla base dei piani regionali e della verifica della funzionalità dei prototipi omologati di cui al comma 5, il Ministro dei trasporti predispone i capitolati d'appalto contenenti prescrizioni per adeguare alle finalità della presente legge i mezzi di trasporto su gomma in corrispondenza con la loro sostituzione.

27. Trasporti individuali. - 1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B, o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali contribuiscono alla spesa per la modifica degli strumenti di guida, quale strumento protesico extra-tariffario, nella misura del 20 per cento, a carico del bilancio dello Stato.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 9 aprile 1986, n. 97, sono soppresse le parole: ", titolari di patente F" e dopo le parole: "capacità motorie," sono aggiunte le seguenti: "anche prodotti in serie,".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge numero 97 del 1986, è inserito il seguente:

"2-bis. Il beneficio della riduzione dell'aliquota relativa all'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1, decade qualora l'invalido non abbia conseguito la patente di guida delle categorie A, B o C speciali, entro un anno dalla data dell'acquisto del veicolo. Entro i successivi tre mesi l'invalido provvede al versamento della differenza tra l'imposta sul valore aggiunto pagata e l'imposta relativa all'aliquota in vigore per il veicolo acquistato."

4. Il Comitato tecnico di cui all'articolo 81, comma 9, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 marzo 1988, n. 111, è integrato da due rappresentanti delle associazioni delle persone handicappate nominati dal Ministro dei trasporti su proposta del Comitato di cui all'articolo 41 della presente legge.

5. Le unità sanitarie locali trasmettono le domande presentate dai soggetti di cui al comma 1 ad un apposito fondo, istituito presso il Ministero della sanità, che provvede ad erogare i contributi nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42.

28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate. - 1. I comuni assicurano appositi spazi riservati ai veicoli delle persone handicappate, sia nei parcheggi gestiti direttamente o dati in concessione, sia in quelli realizzati e gestiti da privati.

2. Il contrassegno di cui all'articolo 6 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, che deve essere apposto visibilmente sul parabrezza del veicolo, è valido per l'utilizzazione dei parcheggi di cui al comma 1.

ART. 1 – FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio trasporto disabili rientra tra gli interventi di natura socio – assistenziale organizzati dal Comune di Dipignano al fine di consentire alle persone disabili o in situazioni di particolare necessità, che non risultino in grado di servirsi dei normali mezzi pubblici e della propria rete familiare, di raggiungere strutture a carattere assistenziale / educativo / formativo, ovvero centri di cura o riabilitazione pubblici. Si precisa che tale servizio non costituisce trasporto sanitario, pertanto non potranno essere soddisfatte richieste configuranti tali tipi di prestazioni.

Questo regolamento è rivolto a tutte quelle persone che non sono sostenute dal Servizio Sanitario Nazionale.

ART. 2 – AREA TERRITORIALE

Il servizio riguarda, di norma, gli interventi da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale, nei comuni limitrofi e nel bacino della Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza.

In caso di comprovata necessità può riguardare destinazioni ubicati in altri ambiti territoriali.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE

I trasporti sono svolti direttamente dal settore servizi socio – assistenziali – scolastici con operatori interni, od affidamento a terzi, ovvero a seguito della stipula di una specifica convenzione e vengono identificati nelle seguenti tipologie:

a) **Trasporti continuativi:** per "trasporti continuativi" si intendono i trasporti effettuati giornalmente o più volte nell'arco della settimana, con una cadenza periodica programmabile e di lungo periodo, per la frequenza, di norma annuale, a centri educativi/formativi/assistenziali.

Esempi di servizi continuativi sono il trasporto presso scuole ovvero enti formativo/assistenziali per la realizzazione di specifici progetti educativi, il trasporto presso strutture assistenziali/sanitarie per terapie di mantenimento o riabilitative di lunga durata (es. cittadini dializzati) nel caso in cui non sia previsto nel programma terapeutico;

b) **Trasporti occasionali:** per trasporti occasionali si intendono i trasporti effettuati per una sola volta o per periodi inferiori al mese, programmabili con preavviso dell'utente ad istituti, ambulatori, luoghi di cura e riabilitazione, ospedali – sia sul territorio comunale che all'esterno di esso – di cittadini indigenti o in particolari condizioni di disagio, segnalati dal Servizio Sociale comunale;

c) **Trasporti saltuari:** per trasporti saltuari si intendono i trasporti difficilmente definibili nel tempo e difficilmente programmabili.

Gli operatori addetti al servizio sono tenuti a rispettare le disposizioni impartite dai Servizi Sociali al fine di garantire la precisione e puntualità del servizio nonché la sicurezza ed il diritto della riservatezza dei cittadini utenti.

I cittadini utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto nonché a comunicare tempestivamente ai competenti uffici comunali ogni variazione che si rendesse necessaria per eventi imprevisti sopravvenuti.

I cittadini utenti ed i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di una apposita domanda:

a) il nominativo di uno o più referenti incaricati di accogliere il cittadino utente trasportato al termine del servizio;

b) l'eventuale autorizzazione a lasciare il cittadino utente solo a casa al termine del servizio;

c) eventuali altre destinazioni, diverse dal domicilio abituale, che dovranno comunque essere autorizzate dal Servizio Sociale.

Tali informazioni, necessarie all'organizzazione tecnica del servizio, saranno riservate agli atti d'ufficio e soggette ai vincoli di segretezza a tutela dei cittadini utenti.

Il servizio sarà comprovato da un apposito giornale di servizio sottoscritto dagli addetti alla guida, riportante gli estremi essenziali del trasporto atti a definire i fruitori del servizio, la tipologia di trasporto, il luogo di destinazione, i km percorsi ecc. ecc..

ART. 4 – NORME DI COMPORTAMENTO

I cittadini utenti e i loro familiari sono tenuti a rispettare gli orari previsti per il trasporto e comunicare tempestivamente ai competenti uffici comunali ogni variazione che si rendesse necessaria per imprevisti subentrati.

È fatto divieto l'accompagnamento di familiari o personale non previsto da copertura assicurativa.

ART. 5 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio in oggetto prioritariamente i cittadini:

a) minori portatori di handicap, il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per accompagnamento dal domicilio alla scuola e viceversa, qualora non possano usufruire dei normali servizi di trasporto scolastico così come previsto dall'art. 4, comma 3 del regolamento comunale del servizio di trasporto scolastico;

b) minori certificati dal Servizio competente dell'ASP , il cui stato di disabilità è certificato secondo i criteri della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ed in possesso di certificazione e diagnosi funzionale.

c) cittadini intrasportabili, purche' non rientrino nei casi di trasporto sanitario;

d) Il presente regolamento è altresì esteso al trasporto occasionale di particolare tipologie di cittadini non abbienti/indigenti, da valutarsi caso per caso a cura del settore competente.

ART. 6 – PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'accesso al servizio di cui all'art. 6, lett. a) b) c) e d) avviene a seguito di presentazione, presso i Servizi Sociali del Comune, di apposita domanda da parte del cittadino interessato o dei suoi familiari, cui dovrà essere allegata la dichiarazione unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche e integrazioni, unitamente a:

a) l'attestazione che entrambi i genitori lavorano e gli orari di servizio nonché l'autodichiarazione circa l'impossibilità di altri familiari, o di altri conviventi, ad effettuare il trasporto ovvero, nel caso in cui un solo genitore lavori, l'attestazione dell'esistenza di situazioni di particolare gravità, certificate con relazione dell'Assistente Sociale competente, che necessitino dell'intervento di sostegno;

b) dichiarazione circa il possesso della certificazione e diagnosi funzionale e la struttura dell'Azienda USL che ha in carico l'alunno e/o copia della certificazione la certificazione medico – specialistica attestante l'invalidità e/o le cure mediche relative a programmi ed attività riabilitative;

c) ogni altra informazione utile all'organizzazione tecnica del servizio;

d) dichiarazione del richiedente con la quale si declina l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventi che dovessero verificarsi durante il tragitto che esulano dalle informazioni contenute nella domanda e nella inabilità dichiarata.

L'ammissione al servizio può avvenire anche per iniziativa diretta del Servizio Sociale a mezzo e/o di relazione dell'Assistente Sociale al dirigente del settore.

Il Servizio Sociale valuta le richieste pervenute, effettuando i necessari accertamenti anche per la verifica del bisogno e delle modalità di intervento o dell'impossibilità di soluzione alternative (es. mancanza di parenti in grado di provvedere al trasporto).

L'ammissione viene disposta dal Servizio Sociale compatibilmente con le risorse organizzative e finanziarie a disposizione, dando comunque priorità ai casi di maggior bisogno e di maggiore urgenza.

Al fine di rendere trasparente la modalità d'accesso è stabilito, ai sensi della Legge 241/90, in giorni trenta il termine per l'accoglimento o il diniego dell'istanza a mezzo di provvedimento dirigenziale.

Il termine viene sospeso nel caso di richiesta di integrazioni all'istanza al cittadino.

ART. 7 – MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

In caso di più domande, che generino sovrapposizione, si procederà alla definizione di una graduatoria di accesso al servizio per i trasporti.

I criteri di valutazione vanno rapportati alla gravità dell'handicap e valutati da apposita Commissione composta dal Responsabile del Settore, Responsabile del Servizio, Responsabile o suo delegato del Settore Finanziario.

Tale commissione sarà altresì competente a dirimere eventuali ricorsi, sempre che gli stessi vengano inoltrati entro 10 gg. dalla pubblicazione della graduatoria.

I criteri di valutazione sono:

1. Certificazione del Servizio socio sanitario
   - Disabilità grave — punti 3
   - Disabilità media — punti 2
   - Disabilità lieve — punti 1
2. Difficoltà nell'aiuto parentale
   - Difficoltà grave — punti 3
   - Difficoltà media — punti 2
   - Difficoltà lieve — punti 1
3. Situazione reddititizia

A parità di punteggio, verrà data priorità all'utente con disabilità piu' grave.

ART. 8 – TARIFFE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli utenti possono essere chiamati a concorrere al costo del servizio secondo le proprie condizioni economiche certificate dal valore I.S.E.E, atteso che il limite ISEE ed il valore di eventuali tikrts verrà stabilito su base annuale con apposita delibera di Giunta.

La Giunta Municipale può altresì determinare un valore I.S.E.E. del nucleo familiare cui non consentire l'accesso al servizio e un valore I.S.E.E. al di sotto del quale non viene richiesta nessuna compartecipazione economica alla famiglia.

Le tariffe, ove previste dalla Giunta Municipale, sono corrisposte in un'unica soluzione.

Le modalità di pagamento vengono definite dal Dirigente del Servizio, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e compatibilmente alle esigenze organizzative della struttura comunale, e comunicate per tempo all'utenza.

In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, sulla base della procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 e ai sensi degli artt. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, 3, comma 6, del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112 e 17, comma 3, del regolamento generale delle entrate.

ART. 9 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

La mancata certificazione delle attestazioni degli aventi diritto nonché l'irregolarità dei pagamenti delle tariffe comporta la sospensione del servizio fino all'avvenuta regolarizzazione

ART. 10 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far tempo dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione, sostituendo ed abrogando integralmente il precedente regolamento approvato con Delibera di Giunta n. 102 dell'01.10.2009.

2. Il presente Regolamento verrà adeguato alle forme di pubblicità legale che saranno individuate nel Regolamento Governativo di cui alla legge n° 340 del 24/11/2000 articolo 31 comma 3 e 4.